



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore NENCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2019**

Modifiche alla normativa relativa alle indennità di funzione dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. - Le indennità di funzione attribuite ai sindaci sono disciplinate dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, che ha previsto una tabella delle indennità massime attribuibili ai sindaci in proporzione al numero di abitanti.

L'ingiustificata scelta di utilizzare solo il numero di abitanti quale parametro principale per la determinazione dell'indennità ha provocato serie difficoltà ai sindaci di numerosi comuni che, a fronte delle grandi responsabilità di cui comunque devono farsi carico, al pari dei colleghi che governano le grandi città, si sono trovati a percepire indennità poco superiori ai 1.000 euro mensili per dodici mensilità.

Inoltre negli ultimi anni, in linea con l'esigenza di contenere la spesa pubblica e in particolare sull'onda di ridurre i « costi della politica », le indennità di tutti i sindaci hanno subito ulteriori riduzioni percentuali, mettendo in difficoltà ancora maggiore quei sindaci che già percepivano un'indennità di funzione piuttosto bassa. Altra norma discri-

minante è contenuta nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone il dimezzamento della indennità per i sindaci che sono lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Ancora più preoccupante appare, in palese violazione dell'articolo 51 della Costituzione, la circostanza che si realizzi una discriminazione tra cittadini nel senso che a fronte delle ridottissime indennità riconosciute e delle grandi responsabilità connesse all'esercizio della carica di sindaco, solo coloro provvisti di risorse economiche autonome ovvero quelli privi di ogni altra reale alternativa siano in grado di accedere a tale carica, con l'esclusione, di fatto, dei cittadini privi di risorse autonome o non in grado di rinunciare a un'alternativa lavorativa o professionale più redditizia e meno rischiosa.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, di risolvere in parte, queste gravi ingiustizie adeguando, all'articolo 1, comma 1, al livello di responsabilità da assumere le indennità previste per i sindaci delle prime sei classi demografiche che corrispondono ai comuni da meno di 1.000 fino a 50.000 abitanti e al comma 2 sopprimendo il dimezzamento della indennità per i sindaci che siano lavoratori dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Indennità di funzione per l'espletamento della carica di sindaco)*

1. Gli importi delle indennità mensili di funzione per i sindaci delle prime sei classi demografiche per abitanti, riportate nella tabella A del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, sono modificati come segue:

*a)* fino a 1.000 abitanti: aumento del 50 per cento;

*b)* da 1.001 a 3.000 abitanti: aumento del 50 per cento;

*c)* da 3.001 a 5.000 abitanti: aumento del 30 per cento;

*d)* da 5.001 a 10.000 abitanti: aumento del 30 per cento;

*e)* da 10.001 a 30.000 abitanti: aumento del 20 per cento;

*f)* da 30.001 a 50.000 abitanti: aumento del 10 per cento.

2. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

€ 1,00